

Prot. n. 0145/20



RENATO MARANGONI

PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DELLA DIOCESI DI BELLUNO-FELTRE

Con il presente Decreto e l'autorità Nostra ordinaria promulghiamo e approviamo le **indicazioni** diocesane, che si allegano, per la costituzione e l'attività del *Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE)* per il mandato quinquennale 2020-2025.

Tali indicazioni andranno osservate in tutte le Parrocchie della Diocesi.

Dato a Belluno, il 7 ottobre 2020

dalla Curia diocesana

+ Renato Marangoni



d. Alise Costa c.v.

Diocesi di Belluno-Feltre

CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI (CPAE)

Consilium a rebus æconomicis (cann. 492; 537)

Indicazioni diocesane per la costituzione e l'attività del CPAE per il mandato quinquennale 2020-2025

approvate dal Vescovo Renato Marangoni, il 07 ottobre 2020

Fonti

CODICE DI DIRITTO CANONICO: 492; 494; 537; 1280 – 1286.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA [CEI], *Istruzione in materia amministrativa*, 2005 [IMA].

CEI, *Regolamento del Consiglio diocesano per gli affari economici*, 1996.

ECONOMI DELLE GRANDI DIOCESI, *La gestione e l'amministrazione della parrocchia*, EDB, 2008.

CONGREGAZIONE PER IL CLERO (a cura di), *La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa*. Istruzione, 20.07.2020.

PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della Dottrina sociale della Chiesa*, LEV, 2004.

Principi

1. Occorre fare riferimento ad un **principio fondamentale**: nella comunità cristiana anche l'economia e la gestione dei beni sono parte integrante della pastorale, ne sono strumento e condizione indispensabile; d'altra parte la gestione delle risorse della comunità cristiana ha delle esigenze e delle caratteristiche etiche e pastorali che non possono essere disattese e che neppure possono risultare alternative alle competenze professionali e tecniche. È necessario, a riguardo, riferirsi alla *Dottrina sociale della Chiesa*. In questa ottica "pastorale" si intravede anche la possibilità di rispondere alle attese per un alleggerimento delle incombenze burocratico-amministrative dei presbiteri.
2. La comunità cristiana è un "**soggetto unitario**", dunque nella sua vita non si può disgiungere e separare l'aspetto più strettamente pastorale da quello economico e di gestione delle risorse. Pertanto i due organismi di comunione che accompagnano e sostengono la vita della comunità, il *Consiglio pastorale parrocchiale* (CPP/U) e il *Consiglio parrocchiale per gli affari economici* (CPAE) sono **entrambi necessari e devono camminare insieme** per il bene della comunità stessa.
3. L'aspetto economico e di gestione delle risorse riguarda e coinvolge tutti i livelli: quello rappresentato dalle **parrocchie in collaborazione tra loro**, dalle **convergenze foraniali** e dalla **Diocesi**, secondo il principio della sussidiarietà orizzontale e verticale. Il buon funzionamento dei CPAE delle singole parrocchie è condizione necessaria e provvida per la convergenza foraniale e per la Diocesi.

art. 1 La comunità parrocchiale e l'amministrazione economica

«In ogni Parrocchia vi sia il Consiglio per gli affari economici» a norma del can. 537 del Codice di Diritto canonico e della Conferenza Episcopale Italiana e della Conferenza Episcopale Triveneta e delle indicazioni diocesane. La comunità parrocchiale è soggetto unitario della pastorale, che si esprime attraverso la presenza e l'attività dei due organismi di comunione: il *Consiglio pastorale* e il *Consiglio per gli affari economici*. I due organismi sono distinti – ciascuno infatti persegue il proprio specifico fine - ma complementari nell'individuare e nel realizzare il bene della comunità stessa.

art. 2 Natura e finalità del CPAE

- 3.1. Il CPAE, presieduto dal parroco, è l'organismo di comunione a cui compete l'amministrazione di tutti i beni economici, patrimoniali e strutturali della comunità cristiana, in quanto sono espressione della sua storia e strumento per la sua azione pastorale.
- 3.2. Il CPAE, come tutti gli altri organismi di comunione della comunità cristiana, ha funzione consultiva, che va intesa in senso pregnante, come chiaramente indicato in IMA: «... *La funzione consultiva del CPAE non ne diminuisce l'importanza, essendo chiamati i consiglieri non solamente a esprimere un parere tecnico, ma anche a condividere la responsabilità dell'intera vita della parrocchia mediante una corretta e proficua gestione dei suoi beni*» (105). La gestione economica della comunità infatti non può essere lasciata ad un'unica persona, ma deve essere svolta con uno stile sinodale attraverso un percorso di discernimento e condivisione.

art. 3 Designazione e nomina

- 3.1. Il CPAE viene costituito in ogni parrocchia a seguito del rinnovo del *Consiglio pastorale* nel periodo previsto e secondo le indicazioni emesse dalla Diocesi.
- 3.2. La lista dei candidati al CPAE viene formata mediante discussione previa e poi votata dal *Consiglio pastorale parrocchiale* normalmente all'inizio del suo mandato quinquennale, quando è già stata costituita la *Giunta* del CPP/U. Nella votazione – che è segreta – ciascun membro del CPP/U esprime un nome di candidato al CPAE. La lista dei candidati votati dal CPP/U con l'ordine di preferenza viene affidata al parroco che, eventualmente avvalendosi della collaborazione del vice presidente, provvederà a contattare le persone, verificando la loro disponibilità e la loro idoneità secondo i criteri previsti. Ottenuta la disponibilità viene costituito il CPAE. Il Parroco non vota il candidato come gli altri membri del CPP/U, perché a lui è riservato di poter scegliere uno dei componenti il CPAE. Le schede con cui si è votato non vanno custodite, ma va redatto e approvato il verbale con l'esito delle votazioni comprendente la lista dei candidati con numero di preferenze.
- 3.3. La scelta delle persone va fatta secondo i criteri formulati nelle indicazioni diocesane per il rinnovo dei CPP/U - siano persone aperte al cammino di fede, condividano la vita della comunità anche se eventualmente non residenti, abbiano compiuto 18 anni di età (cfr. *Statuto*, art. 1 e 5) - e considerando, in particolare, i loro titoli di competenza in questioni economiche, tecniche e giuridiche, in ordine alla specifica azione pastorale a cui è chiamato il CPAE.
- 3.4. La composizione del Consiglio eletto dovrà essere presentata all'Ordinario diocesano e ottenerne l'approvazione. Il Consiglio entra in funzione dal momento dell'approvazione dell'Ordinario.
- 3.5. Nel caso di più Parrocchie con lo stesso Parroco e un *Consiglio Pastorale Parrocchiale Unitario*, è possibile procedere alla formazione di un unico CPAE che verrà nominato per ognuna delle Parrocchie.

art. 4 Composizione

- 4.1. Il CPAE di ciascuna parrocchia sarà composto normalmente da 3 a 5 Consiglieri tenuto conto del numero degli abitanti e delle attività economiche della parrocchia. Nel caso di un unico CPAE per più parrocchie (cfr. sopra 3.5), il numero dei membri può anche essere maggiore, qualora occorra rappresentare ciascuna parrocchia. Tale valutazione va fatta in CPP/U precedentemente alla formazione e votazione della lista dei candidati.
- 4.2. Nella realizzazione di progetti e di lavori in parrocchia si deve evitare ogni forma di "conflitto di interesse" all'interno del CPAE.
- 4.3. Presidente di diritto del CPAE è il parroco, in quanto "pastore proprio" (cfr. can. 515 § 1, 519) di una determinata comunità di fedeli; il parroco ne è responsabile non solo sotto il profilo

sacramentale, liturgico, catechetico e caritativo, ma anche sotto il profilo amministrativo: ne è infatti il legale rappresentante (cfr. can. 532) e amministratore unico (cfr. can. 1279 § 1) nell'ordinamento canonico e in quello statale. Le modalità di esercizio di questi compiti da parte del Parroco sono tratteggiate all'art. 2.2.

- 4.4. Il Parroco presidente, consultati i consiglieri eletti, designa uno di loro a rappresentare il CPAE in CPP/U; inoltre può scegliere una persona, esterna al Consiglio, per svolgere il compito di segretario. Una volta costituito il CPAE, il parroco può affidare a singoli consiglieri deleghe particolari per facilitare l'azione del Consiglio stesso: per la contabilità, per la gestione del patrimonio, per i lavori edilizi, per i contatti con altri enti, per altro...; eventualmente anche per la segreteria, se non è stata scelta una persona esterna al Consiglio per svolgere tale compito.

art. 5 Durata

- 5.1. Il CPAE dura in carica 5 anni, come gli altri organismi della comunità. Il CPP/U può indicare come membri del CPAE persone che hanno già svolto un mandato. È possibile restare in carica solo per due mandati consecutivi. Durante il suo mandato un consigliere non può essere rimosso se non per gravi motivi. Espletato un secondo mandato i consiglieri devono essere sostituiti. Ciascun consigliere rimane in carica fino alla conclusione del mandato del Consiglio.
- 5.2. Si considera dimissionario un consigliere che, senza alcuna giustificazione, resti assente a tre sedute consecutive. Un consigliere può dare le dimissioni comunicandole per iscritto al parroco.
- 5.3. Per la scelta di un sostituto occorre procedere applicando le stesse modalità previste all'art. 3.2. Occorre, poi, chiedere l'approvazione dell'Ordinario.

art. 6 Compiti del Consiglio

- 6.1. Il CPAE, presieduto dal parroco, è corresponsabile della gestione dei beni economici e strutturali della comunità. Per questo è necessario che i Consiglieri siano costantemente a conoscenza della situazione patrimoniale, del bilancio ordinario, dei progetti, degli impegni economici della comunità. Il CPAE approva il bilancio annuale. I Consiglieri, assieme al parroco, lo firmano. Se l'approvazione da parte del CPAE non avviene all'unanimità, ma solo per maggioranza, occorre che ne sia data comunicazione al CPP/U al momento in cui questo è chiamato ad approvarlo. Il bilancio annuale, quindi, va presentato al CPP/U per l'approvazione, dopo un'attenta presa di visione dei singoli capitoli, prima di presentarlo alla comunità. I Consiglieri del CPAE, inoltre, assieme al parroco, firmano il rendiconto annuale da presentare al CPP/U e al *Servizio amministrativo* della Diocesi.
- 6.2. È compito del CPAE vigilare sulla contabilità, ordinaria e straordinaria della parrocchia, garantendo la correttezza della parrocchia stessa davanti alla normativa civile. La documentazione deve essere a disposizione dei Consiglieri per consultazione e verifica. La correttezza in ambito economico è una questione morale e di testimonianza evangelica per la comunità cristiana.
- 6.3. Il CPAE, con la presidenza del parroco, è l'unico organismo in parrocchia deputato ad amministrare tutti i beni e le attività economiche della parrocchia. Al CPAE deve fare riferimento ogni realtà e ogni iniziativa che, nell'ambito della parrocchia, comportino attività economiche (ad esempio: chiese frazionali, scuola d'infanzia, centro parrocchiale, strutture sportive, eventi vari e straordinari, sagra e feste varie). Queste ultime restano soggette, nel rispetto della struttura e della finalità dell'ente ecclesiastico, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.
- 6.4. Se per svolgere tali attività è necessario far sorgere nell'ambito parrocchiale altri soggetti giuridici riconosciuti (associazioni, cooperative, fondazioni, ecc.), è importante evitare che le iniziative e le stesse strutture parrocchiali vengano sottratte alla soggettività della parrocchia e gestite da soggetti con propria autonomia e senza un esplicito collegamento parrocchiale.

Potrà, però, essere opportuno prevedere che ciascun gruppo o soggetto abbia una propria contabilità che dovrà essere presentata al parroco e verificata nel CPAE per entrare nella contabilità generale della parrocchia.

- 6.5 Il CPAE curerà con particolare attenzione tutto ciò che riguarda la messa in sicurezza delle strutture e delle attività della parrocchia, nonché la correttezza dei contratti di lavoro per i dipendenti. È assolutamente necessario che ogni persona sia in regola. L'assunzione di "dipendenti" della parrocchia, come gli altri atti di straordinaria amministrazione, necessita dell'autorizzazione della Diocesi.
- 6.6 Nella gestione economica della parrocchia il CPAE dovrà fare particolare attenzione agli impegni economico-finanziari che la comunità si accolla, evitando un indebitamento eccessivo per il presente e per il futuro. Le scelte economiche straordinarie, come anche il bilancio ordinario della parrocchia, devono essere sempre presentate e approvate dal CPP/U; come anche le proposte e le attività pastorali che comportano un impegno economico e strutturale, devono essere sempre presentate, valutate nella loro sostenibilità e, quindi, concordate col CPAE.
- 6.7 Spetta al CPAE – informato il CPP/U – sottoscrivere la domanda per ogni atto di straordinaria amministrazione che deve essere presentato al *Servizio amministrativo diocesano* con la relativa documentazione. All'inizio del mandato del CPAE il Parroco dia ai membri la copia del decreto diocesano per gli *atti di straordinaria amministrazione*.
- 6.8 Le forme di aiuto in denaro a persone bisognose devono risultare proporzionate alle entrate della parrocchia, dando riscontro in CPAE e nel bilancio parrocchiale rispettando il diritto alla *privacy* delle persone aiutate dalla parrocchia.
- 6.9 Nel caso di avvicendamento nel ministero pastorale del parroco, il CPAE è chiamato a svolgere un particolare compito di resoconto della situazione economica e patrimoniale della parrocchia con la compilazione di un verbale di consegna. Occorre per questo far riferimento alla normativa diocesana.

art. 7 Compito del Presidente

- 7.1 Il parroco presiede il CPAE; ciò significa che egli opera insieme al suo Consiglio attivando la corresponsabilità di ciascun consigliere. Al presidente spetta predisporre l'ordine del giorno per le convocazioni del Consiglio, sentiti i consiglieri. Egli presiede normalmente le convocazioni.
- 7.2 È compito del presidente tenere informata la comunità parrocchiale sulla situazione economica reale, sulle questioni più importanti che coinvolgono il presente e il futuro. Per situazioni particolari può essere opportuno indire una assemblea di tutta la comunità, in collaborazione con il CPP/U.
- 7.3 Al presidente spetta anche predisporre quanto è necessario per il rinnovo del CPAE, secondo le indicazioni della Diocesi; presentare all'Ordinario diocesano i nominativi dei consiglieri designati per ottenerne l'approvazione; presentare eventuali sostituzioni di consiglieri nel corso del mandato; pubblicare annualmente il bilancio della parrocchia, dopo l'approvazione avvenuta in CPP/U.

art. 8 Compito del Segretario

- 8.1 Il Segretario ha il compito di coadiuvare il consiglio e il presidente a espletare il proprio mandato per il bene della comunità. In particolare egli cura la convocazione delle assemblee; predisporre la necessaria documentazione. Il segretario redige il verbale di ciascun incontro e lo invia ai consiglieri con la convocazione successiva; provvede alla conservazione dei verbali presso l'archivio parrocchiale.

art. 9 Le riunioni del CPAE

- 9.1 Il CPAE si riunisce almeno 3 volte all'anno, e quando si rende necessario per motivi particolari su richiesta del presidente o di almeno 2 consiglieri. Per la validità di ciascuna seduta è necessaria la maggioranza dei consiglieri aventi diritto. Alle riunioni potranno essere invitate altre persone *ad actum* in qualità di esperti. Il CPAE non è aperto alla partecipazione di tutti.
- 9.2 Ogni seduta inizia con la lettura del verbale dell'incontro precedente. Tutti i consiglieri hanno diritto di parola e di voto. Al termine di ciascun punto all'ordine del giorno i consiglieri possono essere chiamati ad esprimere la loro approvazione o meno. Quando si tratta di persone, il voto deve essere segreto.
- 9.3 L'esercizio finanziario della parrocchia va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo viene trasmesso al *Servizio amministrativo diocesano* come descritto all' art. 7.1.
- 9.4 Ogni consigliere ha il dovere di partecipare alle convocazioni correttamente indette; in caso di impedimento serio deve giustificare l'assenza al Presidente. Ha inoltre il dovere di svolgere il proprio mandato con ogni diligenza per il bene della comunità (cfr. can. 1284). Il servizio dei consiglieri è gratuito.
- 9.5 In caso di contenzioso che può nascere tra i consiglieri o col presidente il CPAE fa riferimento all'Ordinario e ai competenti uffici diocesani, come anche in caso di dimissioni.

art. 10 La documentazione

- 10.1 I registri contabili, i verbali del CPAE, gli estratti conto delle banche, le fatture pagate, i depositi in denaro e tutta la documentazione deve essere conservata presso l'archivio parrocchiale, in modo che sia possibile qualsiasi verifica da parte dei soggetti determinati dalla norma canonica. La comunità cristiana dovrà apparire sempre esemplare agli occhi di tutti.
- 10.2 La contabilità della parrocchia e quella personale del parroco devono essere scrupolosamente distinte, così come i conti correnti, libretti di deposito, ecc.
- 10.3 Le offerte delle Messe ordinate dai fedeli e non ancora celebrate, siano tenute dal parroco in una cassa separata da quella della parrocchia e segnate con precisione e regolarità nell'apposito *Registro delle Sante Messe*. Il registro e la cassa contenente le offerte devono essere conservate dal parroco in un luogo conosciuto dai membri del CPAE. La cassa di queste offerte non rientra nella contabilità e nel bilancio della parrocchia, ma vi rientrano le offerte eccedenti che vengono eventualmente lasciate dai fedeli quando chiedono la celebrazione della Messa.

art. 11 Rapporto con la Diocesi

- 11.1 I beni della parrocchia, pur essendo frutto della generosità della comunità locale, non possono essere considerati "patrimonio privato ed esclusivo" della stessa, ma sono una risorsa a disposizione di tutta la Chiesa. Infatti, è anche attraverso la loro gestione che la Chiesa universale svolge la propria missione di evangelizzazione; pertanto l'amministrazione del patrimonio delle singole parrocchie deve avvenire in un orizzonte di comunione: tra le parrocchie stesse, all'interno della Diocesi e tra le Diocesi.
- 11.2 La gestione amministrativa della parrocchia è quindi collegata al *Servizio amministrativo diocesano* in ordine a un cammino di condivisione e anche per garantire il sostegno all'attività amministrativa della Parrocchia. Infatti, l'azione di vigilanza dell'Ordinario è accompagnata con un'attività di sostegno e di consulenza economico-giuridica a favore della Parrocchia.
- 11.3 Il parroco e i membri del CPAE possono – e per gli *Atti straordinari*, devono – fare riferimento al *Servizio amministrativo diocesano* per il discernimento, la verifica, la valutazione degli atti da compiere e anche per un'azione amministrativa in concerto con le parrocchie vicine.

+ Renato Marzaghi

